

VERBALE DI ASSEMBLEA DIFFERITO

Ai sensi Art. 106 D.L. Cura Italia n. 18/2020 (G.U. n. 70 del 17 marzo 2020) - convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020, n.27 - proroga termini da ultimo D.L. 228/2021 convertito con modifiche in Legge 25 febbraio 2022 n.15

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di aprile.

28 aprile 2022

In Bergamo, nello Studio Notarile di Via Pradello n.2, alle ore ventuno e minuti dieci.

Io sottoscritto Dr. PAOLO DIVIZIA, Notaio di Bergamo iscritto all'omonimo Collegio Notarile, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione **Bruno Mario Pianetti** della infra indicata società per azioni, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea straordinaria della Società:

"PLANETEL S.p.A."

con sede legale in Treviolo, Via Boffalora n.4, capitale versato Euro 134.925,00 (giusta comunicazione effettuata dalla Società a Monte Titoli S.p.A., come nel dettaglio in prosieguo), iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, C.F.: 02831630161, REA n.: BG-326623, le cui azioni sono quotate presso il sistema multilaterale di negoziazione già "AIM Italia", gestito da "Borsa Italiana S.p.A.", ora "Euronext Growth Milan",

tenutasi presso la sede sociale presso cui mi sono appositamente recato in data odierna alle ore quindici e minuti trenta, alla mia costante presenza, il tutto con la precisazione che:

- alcuni dei partecipanti sono intervenuti da remoto a mezzo audio-video conferenza, in conformità al disposto dell'art. 106 del D.L. "Cura Italia" - del 17 marzo 2020, n. 18 e precisamente con le modalità di cui in narrativa;
- l'assemblea è stata convocata nei modi di Legge, a beneficio di tutti gli aventi diritto, presso la sede sociale in Treviolo Via Boffalora n. 4 - "luogo di convocazione";
- l'avviso di convocazione prevede la possibilità di connessione da remoto, in proprio o per delega, con le precisazioni di cui infra;
- la mia partecipazione alla sessione assembleare si è svolta a mezzo collegamento piattaforma digitale, messa a disposizione dalla società medesima, senza interruzioni e con fluidità di connessione e comunicazione;
- il presente verbale viene redatto, in modalità differita ex art. 2375 primo e ultimo comma Cod.Civ., da me Notaio, su richiesta della società e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- io Notaio procedo alla verbalizzazione nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e

Registrato a Bergamo
in data 05/05/2022
n. 20903
Serie 1T
Pagati Euro 356,00.=
Modello Unico

Depositato al Registro
Imprese di Bergamo
in data 05/05/2022
Prot. n.35515

pubblicazione.

L'assemblea si è svolta come segue.

**** ** ***

Quando sono le ore 15 e minuti 30 del giorno 28 aprile 2022, presso i locali della sede sociale assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi di legge, il signor Pianetti Bruno Mario, nato a San Pellegrino Terme il giorno 8 dicembre 1963, domiciliato per la carica presso la sede sociale, c.f.: PNT BNM 63T08 I079V, persona di cui ho conoscenza pregressa, il quale mi dichiara che in questo giorno ed ora è stata convocata l'Assemblea della Società "PLANETEL S.p.A.", meglio individuata in epigrafe, in prima convocazione

premessi che

Convocazione e formalità connesse

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 13 aprile 2022 sul sito internet della Società (www.planetel.it) e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi", nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente, il cui contenuto si intende ivi richiamato;

- ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge del 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", come da ultimo integrato e modificato dal Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, ed altresì ulteriormente esteso ai sensi dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n.228 (c.d. Milleproroghe per il 2022), convertito con modifiche dalla Legge 25 febbraio 2022 n.15, la Società:

a) si è avvalsa della facoltà, prevista nell'avviso di convocazione, secondo cui la partecipazione all'Assemblea avvenga esclusivamente in modalità *full digital* (ed altresì ha previsto che i legittimati a intervenire in Assemblea possano avvalersi di mezzi di telecomunicazione, tali da garantirne l'identificazione, e ha reso note agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi);

b) non ha optato per il ricorso alla figura del c.d. Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998;

c) la legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno 25 aprile 2022), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato (la "Comunicazione dell'Intermediario") che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale Comunicazione dell'Intermediario sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori as-

sembleari della singola convocazione;

- come precisato nell'avviso di convocazione, è stato altresì possibile conferire deleghe ai sensi di Legge e di Statuto, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

- la *record date*, volta a determinare la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea, è dunque fissata al giorno 19 aprile 2022;

Organi sociali e formalità connesse

Ciò preliminarmente esposto, il Presidente prosegue quindi dando atto che:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso, sono presenti i Consiglieri: Mare Mirko (in presenza) e Corti Ramona, in collegamento video e/o telefonico da Milano;

- per il Collegio Sindacale sono presenti, in presenza: Mazzoleni Sergio (Presidente) e Paolo Saita (Sindaco effettivo); in collegamento video e/o telefonico da Trento Iori Michele (Sindaco effettivo) - nessun assente giustificato;

- con il consenso del Presidente, possono assistere all'Assemblea, ove richiesto, sempre mediante mezzi di telecomunicazione, dirigenti o dipendenti della Società, rappresentanti della società di revisione, nonché professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati accreditati per l'odierna Assemblea;

- sono poi presenti, in collegamento video o audio o in presenza fisica, i signori soci:

- Pianetti Bruno Mario, per numero 3.540.984 azioni, pari a circa il 53,651% del capitale sociale;

- "Sitis Immobiliare s.r.l.", rappresentata dal signor Bruno Mario Pianetti, per numero 885.246 azioni, pari a circa il 13,413% del capitale sociale;

- Mare Mirko, per numero 73.770 azioni pari a circa l'1,118% del capitale sociale;

- "Challenge Funds - Challenge Italian Equity Fund", rappresentato per delega dall'Avv. Tomaino Roberto dello "Studio Legale Trevisan & Associati" per numero 80.000 azioni pari a circa l'1,212% del capitale sociale;

- "Eiffel Nova Microcap", rappresentato per delega dall'Avv. Tomaino Roberto, per numero 4.000 azioni pari a circa lo 0,061% del capitale sociale;

- "FCPI Fortune Europe 16-17", rappresentato per delega dall'Avv. Tomaino Roberto, per numero 124.813 azioni pari a circa l'1,891% del capitale sociale;

- "Fonds Assureurs Act Eur LT", rappresentato per delega dall'Avv. Tomaino Roberto, per numero 93.500 azioni pari a circa l'1,417% del capitale sociale;

- "Innovalto 2017-2018", rappresentato per delega dall'Avv. Tomaino Roberto, per numero 163.707 azioni pari a circa il 2,480% del capitale sociale;

- "Lupus Alpha Fonds - Lupus Alpha Micro Champions", rappre-

sentato per delega dall'Avv. Tomaino Roberto, per numero 275.000 azioni pari a circa il 4,167% del capitale sociale;

- Marangi Giuseppe, per numero 28.500 azioni pari a circa lo 0,432% del capitale sociale;
- Andrea Lecchi, per numero 10.000 azioni pari a circa lo 0,152% del capitale sociale.

Sono per contro ammessi ad una partecipazione informale, senza esercizio del diritto di voto:

- Belli Cristiano, per numero 36.621 azioni;
- Costantini Stefano, per numero 35.621 azioni, in collegamento video e/o telefonico da Desenzano Del Garda;
- per una corretta gestione della fase assembleare da remoto ed in modalità *full digital*, il Presidente invita gli intervenuti a silenziare i dispositivi, con la raccomandazione a chi volesse intervenire, di disattivare tale modalità "silente" solo prima del proprio intervento;
- non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno, né richieste d'integrazione dello stesso (ex art. 13 vigente Statuto);

Capitale e formalità connesse

- il capitale sociale è pari ad Euro 134.925,00 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 6.671.242 azioni ordinarie prive del valore nominale (valore nominale inespresso) e corrispondenti a n. 6.671.242 diritti di voto (di cui 6.600.000 esercitabili nella presente assemblea);
- che le azioni ordinarie della Società sono attualmente negoziate presso il sistema multilaterale di negoziazione "Euro-next Growth Milan", organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A." e non sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-bis Cod.Civ.;
- che le azioni della Società sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del D.lgs. 58/1998;
- "Planetel S.p.A." non detiene azioni proprie;
- la Società non è a conoscenza di patti parasociali ai sensi dell'articolo 2341-bis Cod.Civ.;
- la documentazione relativa all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società;
- si fa espresso rinvio alla documentazione a corredo dell'approvazione del bilancio sociale 2021, oggetto di precedente e separata verbalizzazione (in forma non notarile).

A questo punto il Presidente espone la relazione illustrativa dell'organo amministrativo predisposta ad hoc ai fini del presente aumento gratuito, e che si allega al presente verbale **sotto la lettera "A"**;

- secondo le risultanze delle comunicazioni ricevute ai sensi di Legge, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni di

voto in misura "significativa", ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento:

- Pianetti Bruno Mario, per numero 3.540.984 azioni, pari a circa il 53,65% del capitale sociale;
- "Sitis Immobiliare s.r.l." per numero 885.246 azioni, pari a circa il 13,41% del capitale sociale;
- "Eiffel Investment Group" per numero 337.000 azioni pari a circa il 5,11% del capitale sociale, oggi assente;
- ai sensi dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti a intervenire all'Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe eventualmente raccolte ed acquisite;
- non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte degli intervenuti;
- dal verbale assembleare e dai documenti ad esso allegati risulteranno:

* l'elenco nominativo degli azionisti presenti per delega in Assemblea, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, nonché i soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari;

* i voti favorevoli, contrari o astenuti espressi, il tutto nell'allegato **sotto la lettera "B"**, distinto nelle singole votazioni;

- dal momento che, come sopra precisato, tutta la eventuale documentazione inerente al punto di parte straordinaria all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati, se ne ometterà la lettura.

Tanto richiamato, il Presidente:

- dà atto che, alle ore 15 e minuti 50 sono presenti, in proprio o per delega, n.11 (di cui 5 in presenza fisica) aventi diritto, rappresentanti n. 5.279.520 (di cui 741.020 per delega) azioni ordinarie aventi diritto di voto in Assemblea, pari al 79,993% circa delle azioni costituenti l'intero capitale sociale (come da elenco dettagliato allegato al presente verbale sotto la lettera "B"); e
- dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita in sede straordinaria ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti sotto riprodotti:

ORDINE DEL GIORNO

"Parte ordinaria

omissis

Parte straordinaria

2) Aumento del capitale sociale gratuito ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. mediante imputazione a capitale sociale di riserve non distribuibili fino ad un massimo di Euro 4.000.000 (quattro milioni); delibere inerenti e conseguenti".

Il Presidente - previo accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti - constatata e mi fa constatare, ed io Notaio ne prendo e ne do atto, la regolarità dell'odierna se-

duta, stante le dichiarazioni di cui sopra in tema di intervento di Organo Amministrativo, Organo di controllo e Capitale Sociale.

A questo punto si passa alla fase di discussione assembleare e votazione.

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente espone il contenuto del primo punto posto all'ordine del giorno, oggetto di verbalizzazione notarile.

Il Presidente illustra dunque all'assemblea la situazione patrimoniale della società aggiornata alla data del 28 (ventotto) aprile 2022 (duemilaventidue), come emerge dal bilancio sociale e dalla documentazione di Legge a corredo testé approvata (senza verbalizzazione notarile), evidenziando le ragioni che rendono utile:

- aumentare gratuitamente l'attuale capitale sociale per Euro 3.865.075,00 (tremilionioctocentosessantacinquemilasettanta-cinque virgola zero zero) e quindi da nominali Euro 134.925,00 (centotrentaquattromilanovecentoventicinque virgola zero zero) ad Euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero), mediante il passaggio per imputazione dell'intera posta disponibile alla voce "Riserve di utili reinvestiti ex Tremonti" dell'importo di Euro 152.528,00 (centocinquanta-duemilacinquecentoventotto virgola zero zero) e di parte delle posta disponibile alla voce "Riserve di rivalutazione" per un importo di Euro 3.712.547,00 (tremilioniset-tecentododicimilacinquecentoquarantasette virgola zero zero), la quale residuerà così ad Euro 66.725,00 (sessantaseimilasettecentoventicinque virgola zero zero), con conseguente incremento proporzionale del valore nominale inespreso delle azioni ordinarie già in circolazione, con i dettagli di cui infra.

In relazione a quanto sopra, il componente nella veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società conferma che le poste di cui sopra sono utilizzabili ai fini dell'aumento gratuito in oggetto.

Egli propone quindi di modificare il primo comma dell'articolo 3 del vigente statuto sociale come di seguito indicato, lasciando invariato il resto dell'articolo medesimo, che viene ad assumere il seguente tenore letterale:

"Art.3) - Il capitale sociale è di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero) diviso in numero 6.671.242 azioni, tutte senza indicazione del valore nominale."

Il Presidente medesimo inoltre, anche quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, dichiara che:

- il capitale sociale è interamente versato;
- dalla data a cui si riferisce il bilancio ad oggi (data della sua approvazione) non sono intervenute altre modifiche rilevanti tali da incidere sulla rappresentazione contabile stessa ed in particolare, che non vi sono perdite che abbiano diminuito la suddetta posta e che la stessa è tuttora esistente.

te e disponibile;

- in ragione di quanto sopra precisato, ricorrono tutti i presupposti e le circostanze di legge per potersi procedere al deliberando aumento gratuito.

II Collegio sindacale, a mezzo del proprio Presidente, conferma quanto sopra dichiarato dal comparente ed esprime parere favorevole alle deliberazioni ed operazioni di cui sopra.

A questo punto,

- udita l'esposizione del Presidente;
- esaminato il parere favorevole del Collegio Sindacale;
- visto l'articolo 2442 cod. civ.;
- esaminata tutta la documentazione a corredo;

viene proposto il seguente

PRIMO TESTO DI DELIBERA

" - di aumentare il capitale sociale, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2442 cod. civ., per un importo di complessivi Euro 3.865.075,00 (tremilionioctocentosessantacinquemilasettantacinque virgola zero zero) e, dunque, da Euro 134.925,00 (centotrentaquattromilanovecentoventicinque virgola zero zero) a Euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero) mediante incremento proporzionale del valore nominale inespresso delle azioni ordinarie in circolazione, in regime di dematerializzazione, da attuarsi mediante imputazione a capitale sociale dell'importo di Euro 152.528,00 (centocinquantaduemilacinquecentoventotto virgola zero zero) prelevato dalla posta disponibile alla voce "Riserve di utili reinvestiti ex Tremonti" e di Euro 3.712.547,00 (tremilionisettecentododicimilacinquecentoquarantasette virgola zero zero) prelevato dalla posta disponibile alla voce "Riserve di rivalutazione", di maggiore importo;

- di incrementare così il valore nominale inespresso delle azioni nei modi e tempi di legge, con godimento regolare pari a quello delle altre azioni ordinarie in circolazione;

- di assegnare le azioni rivenienti dal presente aumento di capitale nei modi e tempi di Legge, con godimento regolare pari a quello delle altre azioni ordinarie circolazione;

- di modificare conseguentemente lo statuto sociale e in particolare di sostituire integralmente il primo comma dell'art. 3 dello statuto sociale come segue: "Art.3) - *Il capitale sociale è di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero) diviso in numero 6.671.242 azioni, tutte senza indicazione del valore nominale*";

- di prendere atto che il testo dello Statuto sociale, al netto del precedente punto di delibera, resta invariato ed ivi si allega **sotto la lettera "C"**;

- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, agli amministratori Bruno Mario Pianetti e Mirko Mare, in via disgiunta tra loro, per (i) provvedere a rendere esecutive a norma di legge le deliberazioni di cui sopra e (ii) fare tutto quanto si rendesse necessario per l'attuazione delle presenti

deliberazioni, incluso il potere di depositare presso il Registro delle imprese il testo dello statuto sociale aggiornato con quanto sopra.

Esposto il PRIMO TESTO DI DELIBERA, il Presidente apre la discussione assembleare sul punto.

Esaurita la breve fase di discussione, si passa alla fase di votazione; il Presidente mette in fase di votazione quanto in parola e sopra trascritto.

Il Presidente comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto, il risultato della votazione è il seguente:

- * favorevoli - azioni numero: tutti;
- * contrari - azioni numero: nessuno;
- * astenuti - azioni numero: nessuno.

L'Assemblea approva.

Il tutto come da dettagli allegati - sotto **la lettera "B"**.

Il Presidente proclama il risultato e passa al successivo punto dell'ordine del giorno.

Non essendovi ulteriori espressi punti all'ordine del giorno e non essendovi punti connessi e necessari, il Presidente - dopo aver ringraziato gli intervenuti ed il Notaio verbalizzante, dichiara chiusi i lavori assembleari quando sono le ore 16 e minuti 15.

* * *

Spese ed imposte relative al presente Atto sono a carico della Società.

Si consente il trattamento dei dati personali che potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici, solo per fini connessi alla redazione del presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali consequenziali.

Si dà, altresì, atto e conferma che il Notaio rogante ha ampiamente e diffusamente informato la Società in ordine alla portata ed alle conseguenze fiscali e tributarie derivanti dal presente atto, avendo così pienamente svolto la propria e connessa consulenza fiscale.

A richiesta del Presidente dell'Assemblea si allegano al presente atto i seguenti documenti:

- * **Allegato "A"** - relazione degli amministratori;
- * **Allegato "B"** - foglio votazioni con indicazione delle eventuali deleghe e con i singoli dettagli di voto;
- * **Allegato "C"** - Statuto sociale che recepisce la modifica deliberata.

Il presente verbale - ai sensi dell'art. 2375 primo e ultimo comma Cod.Civ. e del citato D.L. 16 marzo 2020, n. 18 - viene da me solo Notaio sottoscritto alle ore ventuno e minuti cinquanta di questo giorno ventotto aprile duemilaventidue.

Consta di due fogli, dattiloscritti da persona di mia fiducia su sette intere facciate e sin qui della presente ottava.

F.to Paolo Divizia L.S..

STATUTO

1. DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1.1. È costituita una Società per azioni con la denominazione
"PLANETEL S.p.A."

1.2. La Società ha sede legale nel comune di Treviolo.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (quali succursali, filiali, sedi operative dirette o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) sia sul territorio nazionale che all'estero, nonché trasferire l'indirizzo della sede sociale nel territorio nazionale.

1.3. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100.

1.4. La Società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

1.5. La proroga del termine non attribuisce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

2. OGGETTO SOCIALE

2.1. La Società ha per oggetto l'attività di:

- sviluppo, creazione, gestione ed erogazione di servizi di telecomunicazione per telefonia, trasmissione dati, internet video ed immagini, ed erogazione servizi web con gestione registrazione pubblicazione e mantenimento di domini web, sviluppo, creazione ed ottimizzazione visibilità sui motori di ricerca;

- sviluppo, creazione, gestione ed erogazione di servizi per la gestione dei dati sia in locale che presso data center di proprietà di terzi, con fornitura di archivi dati e server, nonché servizi di affitto spazi per server clienti, hosting web, posta elettronica certificata, housing colocation, servizi di back up dati, disaster recovery, supporto applicazioni web avanzate, server virtuali, servizi in cloud;

- sviluppo, creazione, gestione ed erogazione di servizi di connettività dati e fonia via cavo e via radio;

- gestione e rivendita del traffico telefonico nazionale ed internazionale, nonché dei collegamenti "dati", a "banda larga", a "banda ultra larga" e attraverso ulteriori nuove tecnologie di trasmissione dati "internet" con servizi annessi;

- gestione, rivendita di servizi di connettività radio per dati e fonia su sim e collegamenti dedicati, servizi di connettività satellitari;

- installazione di impianti telefonici, reti cablate, apparati di rete networking, impianti di videosorveglianza, impianti per l'erogazione dei servizi internet hot-spot, impianti radiotelefonici, televisivi comprese le antenne e gli impianti elettronici in genere;

- impianti di protezione contro le scariche elettriche ed atmosferiche compreso quella antincendio;

- commercializzazione di servizi e prodotti a mezzo commercio elettronico; commercializzazione di energia elettrica, in forma di agente o di procacciatore di affari;
- commercializzazione di gas per uso industriale o domestico, in forma di agente o di procacciatore di affari;
- assunzione di rappresentanza e distribuzione nei predetti settori;
- organizzazione, gestione, direzione lavori nei predetti settori in proprio e per conto di terzi;
- sviluppo in Italia e all'estero di servizi di "call center" (centro servizi di chiamata - risposta telefonica), di telemarketing di comunicazione con utilizzo del mezzo telefonico, di ricerche di mercato e di sondaggi realizzati anche in forma automatica;
- relativamente ai servizi di cui sopra, l'assistenza commerciale/organizzativa, formazione, software, hardware e logistica, nonché la fornitura di sistemi chiavi in mano per l'implementazione modulare di centri in house;
- organizzazione e gestione di newsletter informative, corsi di formazione, incontri, convegni, mostre, fiere, forum, chatline, archivi (anche elettronici), banche dati e siti internet;
- gestione pratiche registrazione marchi, nomi a dominio e relativa manutenzione e rinnovi;
- gestione ed erogazione di servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata, anche in rivendita;
- rivendita, gestione ed erogazione di servizi di cybersecurity, ivi inclusa certificazione SSL e altri certificati;
- vendita spazi promozionali su archivi, su siti internet in occasione di tutte le attività organizzate dalla società; produzione e vendita di pubblicazioni settoriali e di aggiornamento;
- organizzazione e promozione dell'integrazione, tra le aziende del settore della comunicazione anche mediante consulenza;
- progettazione e/o organizzazione e realizzazione di punti vendita fisici e online relativi a tutti i settori sopra menzionati;
- prestazione di servizi relativamente alla gestione ed elaborazione dati anche attraverso l'utilizzo di calcolatori elettronici;
- cura delle pubbliche relazioni e dell'immagine aziendale;
- intermediazione nei settori pubblicitari, lo studio di progetti di immagine pubblicitaria;
- studio ed esame dell'organizzazione e della riorganizzazione aziendale.

2.2. La società potrà assumere partecipazioni in aziende o società aventi oggetto sociale affine o complementare.

2.3. La società potrà, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare o di credito comunque connessa o utile ai fini sociali, con la

sola esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

3. CAPITALE - CONFERIMENTI

3.1. Il capitale sociale è di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero) ed è suddiviso in n. 6.671.242 azioni, tutte senza indicazione del valore nominale.

3.2. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o del Gruppo, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del Codice Civile.

3.3. L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

3.4. Ai sensi delle disposizioni del quarto comma dell'articolo 2441 del Codice Civile, la Società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.

3.5. L'Assemblea straordinaria del 31 marzo 2022 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale entro il 31 marzo 2027 sino all'importo massimo complessivo di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni virgola zero zero), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranches, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e/o 8 dell'art. 2441 Cod.Civ., o, gratuitamente, al servizio di uno o più piani di incentivazione, ai sensi dell'art. 2349 Cod.Civ., con espressa facoltà per il Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, (a) il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie della Società ovvero le modalità di assegnazione delle stesse; nonché (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

3.6. Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con l'emissione di azioni aventi

diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge.

3.7. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea, anche in deroga a quanto disposto all'articolo 2342, primo comma, del Codice Civile. Nel caso in cui si proceda alla riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni, ai sensi dell'articolo 2343, quarto comma, del Codice Civile, può essere stabilita una diversa ripartizione delle azioni medesime.

3.8. I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

3.9. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

4. AZIONI

4.1. Le azioni ordinarie sono nominative e liberamente trasferibili; ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente.

4.2. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

4.3. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ("TUF") con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato "Euronext Growth Milan", organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan").

4.4. La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi

5. PARTECIPAZIONI RILEVANTI

5.1. Per tutto il periodo in cui le azioni ordinarie siano ammesse alle negoziazioni su "Euronext Growth Milan" (e finché non sia intervenuta la revoca delle negoziazioni), gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società del "Cambiamento Sostanziale", così come definito nel regolamento emittenti "Euronext Growth Milan" pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. come di volta in volta integrato e modificato (il "Regolamento Emittenti "Euronext Growth Milan"), relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società.

5.2. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà es-

sere effettuata, nei termini e con le modalità stabiliti dal Regolamento Emittenti "Euronext Growth Milan".

5.3. La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un "Cambiamento Sostanziale" comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni o strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione. Le deliberazioni assembleari adottate con il voto determinante delle azioni o degli strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 del Codice Civile.

5.4. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

5.5. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

6. IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI

6.1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti ai sensi dell'articolo 83, duodecies. D. Lgs. 58/1998 ("TUF").

6.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, unitariamente o congiuntamente ad altri azionisti, almeno il 2,50% (due virgola cinquanta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dai soci richiedenti.

7. OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO

7.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'"Euronext Growth Milan", si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento "Euronext Growth Milan" come successivamente modificato;

7.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta)

sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti "Euronext Growth Milan" predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

7.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

7.4. L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto.

7.5. A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto dagli articoli 108 e 111 TUF, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia (di seguito, congiuntamente, le "Norme TUF").

7.6. Gli articoli 108 e 111 TUF e, ai fini dell'applicazione degli stessi, le disposizioni del presente statuto e le Norme TUF, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

7.7. Chiunque venga a detenere, per qualsivoglia motivo, una partecipazione almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o il 90% (novanta per cento) degli strumenti finanziari di una specifica categoria in circolazione ha diritto di acquistare i titoli o gli strumenti finanziari della medesima categoria residui.

7.8. La soglia di cui all'articolo 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o il 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria che qualora la partecipazione ivi indicata sia raggiunta a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo è pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente, sempre che l'offerente abbia acquistato a seguito dell'offerta stessa, titoli o strumenti finanziari che rappresentano non meno del 90% (novanta per cento) dei titoli o degli strumenti finanziari compresi nell'offerta.

7.9. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà determinato a cura del consiglio di amministrazione alla stregua dei criteri previsti dall'articolo 2437-ter Cod. Civ..

7.10. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui all'offerta pubblica di acquisto e di scambio non siano applicabili in via diretta - e non per richiamo volontario - le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

8. DIRITTI DEI SOCI

8.1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

8.2. Con decisione dei soci assunta con le maggioranze e nei limiti consentiti dalla legge, possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi, sia amministrativi che patrimoniali, anche per quanto concerne la partecipazione alle perdite.

9. RECESSO DEL SOCIO

9.1. Il socio può esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

9.2. Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società e in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

9.3. Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento diretta al consiglio di amministrazione.

9.4. La raccomandata dovrà essere spedita entro quindici giorni dal giorno in cui è stata iscritta nel Registro delle Imprese la deliberazione assembleare che legittima il recesso ovvero entro trenta giorni dal giorno in cui il socio recedente dimostri di essere venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso se è diverso da una deliberazione.

9.5. Gli amministratori dovranno comunicare agli altri soci,

ed annotare senza indugio nel libro dei soci, l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

9.6. Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della società nel quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la comunicazione raccomandata AR inviata dal socio recedente a norma del secondo capoverso del presente articolo.

9.7. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni la Società abbia revocato la delibera che legittima il diritto di recesso, ovvero se è stato deliberato lo scioglimento della Società.

10. OBBLIGAZIONI

10.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con warrant, al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

10.2. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

10.3. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

11. ASSEMBLEA DEI SOCI. COMPETENZE - DIRITTO DI VOTO

11.1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria e delibera sulle materie ad essa riservate inderogabilmente dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, ivi incluso, per quanto applicabile, il Regolamento Emittenti "Euronext Growth Milan".

11.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci:

11.3. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

11.4. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, la determinazione del loro compenso, la proposizione di azioni di responsabilità nei loro confronti;

11.5. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, la determinazione del loro compenso, la proposizione di azioni di responsabilità nei loro confronti;

11.6. le modificazioni dello statuto sociale;

11.7. la fusione e la scissione;

11.8. è soggetto ad autorizzazione dell'assemblea ordinaria il conferimento di aziende o rami di azienda;

11.9. la liquidazione della Società e la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

11.10. la proposta di ammissione a procedure concorsuali.

11.11. Il voto del socio vale in misura del numero di azioni detenute, salvi i casi di categorie di azioni con diritti di

voto diversi.

11.12. Qualora le azioni ordinarie della Società siano ammesse alle negoziazioni nell'"Euronext Growth Milan", è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle ipotesi previste e disciplinate dal Regolamento "Euronext Growth Milan".

11.13. L'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di deliberare che per legge spettano all'Assemblea, di cui all'articolo 3.3 del presente Statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

12. ASSEMBLEA DEI SOCI. PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE ASSEMBLEARE

12.1. Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364 primo comma numero 5 del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

(a) acquisizione di partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti "Euronext Growth Milan";

(b) cessione di partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti "Euronext Growth Milan";

(c) revoca dell'ammissione a quotazione sull'"Euronext Growth Milan" ai sensi del successivo articolo 21.

13. ASSEMBLEA DEI SOCI. CONVOCAZIONE

13.1. L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci (salvo il diritto di recesso), ancorché non intervenuti o dissenzienti.

13.2. L'assemblea è convocata, presso la sede o in altro luogo purché in Italia, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'assemblea, mediante avviso pubblicato, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Corriere della Sera", "la Repubblica" oppure "Sole 24 Ore". L'avviso è altresì pubblicato sul sito internet della Società.

13.3. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare nell'avviso di convocazione possono essere previste per altri giorni anche adunanze successive, qualora le precedenti vadano deserte.

13.4. In mancanza di convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipano anche per teleconferenza o videoconferenza l'intero capitale sociale, la maggioranza degli Amministratori in carica e dei Sindaci effettivi; tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla

discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

13.5. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ricorrendo quanto previsto dall'articolo 2364 secondo comma del Codice Civile, nel termine di centottanta giorni.

13.6. I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

13.7. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

13.8. L'assemblea dovrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione su domanda di uno o più soci rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale i quali comunicheranno i punti che essi desidereranno inserire nell'ordine del giorno, salvo non si tratti di argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

13.9. L'assemblea è inoltre convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

13.10. La convocazione dell'Assemblea deve altresì essere fatta, senza ritardo, quando ne viene fatta richiesta ai sensi di legge e di Statuto.

13.11. Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente

stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

14. ASSEMBLEA DEI SOCI. INTERVENTO E VOTO

14.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci a cui spetta il diritto di voto. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a norma dell'articolo 2372 del Codice Civile, ma con delega conferita soltanto per ogni singola assemblea.

14.2. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.

14.3. Le assemblee potranno essere tenute anche in video o teleconferenza, in modo da collegare in tempo reale il luogo ove si trova la presidenza dell'assemblea e gli altri luoghi ove sono presenti alcuni o tutti i soci, gli Amministratori e i membri del Collegio Sindacale.

14.4. Il Presidente dell'assemblea, per ogni sede periferica, potrà avvalersi di un segretario e, nel caso con l'ausilio di quest'ultimo, provvederà a:

(a) accertare l'identità e la legittimazione di coloro che sono intervenuti nelle sedi periferiche;

(b) disporre che in ogni luogo audio o video collegato sia predisposto il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;

(c) verificare che sia consentita agli intervenuti per teleconferenza, e dai medesimi confermata, una corretta percezione simultanea dello svolgimento dei lavori assembleari e la conoscenza della relativa documentazione, ed altresì la partecipazione in tempo reale alla trattazione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) dare immediata comunicazione degli adempimenti compiuti al Presidente, il quale poi riferirà all'assemblea e ne darà atto nel verbale.

14.5. L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo dove si trova il Presidente il quale, coll'assistenza del segretario, provvederà a verbalizzare lo svolgimento della riunione, facendo menzione del collegamento in video o teleconferenza e documentando anche i fatti avvenuti nelle sedi periferiche.

14.6. Qualora il collegamento in video-teleconferenza tra i diversi luoghi ove si tiene l'assemblea non potesse essere realizzato per motivi tecnici, l'assemblea non potrà validamente svolgersi in quanto non risulterà validamente costituita.

14.7. Nell'ipotesi in cui il collegamento venisse ad interrompersi quando l'assemblea è già validamente costituita, il Presidente sospenderà la riunione fino ad un massimo di sessanta minuti, trascorsi i quali procederà a sciogliere l'assemblea che sarà nuovamente convocata, fermo restando le delibere già validamente adottate. Dal verbale assembleare dovranno comunque risultare tali circostanze, nonché le decisioni adottate

dal Presidente e comunicate anche alle persone riunite nelle sedi periferiche.

14.8. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza da un vice-Presidente, se nominato, o in mancanza da uno dei consiglieri delegati o, in caso di loro assenza o impedimento o rinuncia, da altra persona eletta a maggioranza semplice del capitale presente.

14.9. Il Presidente dell'assemblea esercita i poteri di cui all'articolo 2371 del Codice Civile.

14.10. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea.

14.11. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale redatto e sottoscritto a norma dell'articolo 2375 del Codice Civile.

14.12. Nei casi previsti dalla legge, e quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

15. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1. L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, a seconda di quanto deliberato dall'assemblea ordinaria, di cui almeno uno di essi deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 comma 3 del TUF. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti "Euronext Growth Milan". Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e decadenza previste dalla legge.

15.2. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri componenti un Presidente. A parità di voti risulterà eletto Presidente l'amministratore più anziano di età. Il Consiglio può eleggere anche, ove lo ritenga opportuno, un Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente sono rieleggibili. Il Consiglio nomina un segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

15.3. Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire, al suo interno, un Comitato Esecutivo, composto di tre membri, al quale potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega.

15.4. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione o al Consiglio di Amministrazione nel suo insieme (che poi provvede a suddividerlo tra gli amministratori), una indennità di fine mandato, una polizza di copertura

amministrativa e altri benefits.

15.5. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Amministratore Delegato, consigliere Delegato con deleghe specifiche, Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nel rispetto di eventuali limiti che potessero essere stabiliti dalla Assemblée dei Soci.

16. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un Amministratore, presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

16.2. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente nel luogo designato dall'avviso di convocazione che dovrà essere inviato a tutti i Consiglieri e componenti effettivi del Collegio Sindacale mediante, alternativamente, raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore con convocazione fatta, alternativamente, a mezzo raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC). In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri e Sindaci effettivi in carica ovvero sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e gli assenti siano stati preventivamente e adeguatamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.

16.3. È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

(a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

(b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

16.4. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la pre-

senza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza dei voti presenti.

16.5. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per lo svolgimento di tutte le attività costituenti l'oggetto sociale o strumentali allo stesso, esclusi soltanto quelle che la legge, il presente statuto riservano alla decisione dei soci o i regolamenti, incluso il Regolamento Emittenti "Euronext Growth Milan".

16.6. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi, fra le altre facoltà, quelle di acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre società costituite o costituende, costituire, modificare ed estinguere diritti reali e di garanzia, assumere finanziamenti, rilasciare avalli, fidejussioni, garanzie - alle condizioni di cui all'articolo 2 del presente statuto - e assumere e cedere partecipazioni societarie, aziende ed interessenze, con la sola esclusione delle operazioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti "Euronext Growth Milan"; acconsentire a iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato. Il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare fusioni per incorporazione e scissioni ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile.

16.7. Il Consiglio potrà altresì, in luogo dell'assemblea, deliberare in merito agli adeguamenti dello statuto a disposizioni legislative inderogabili. In tali casi, le decisioni devono essere adottate con deliberazione da far constare mediante verbale redatto da notaio per atto pubblico.

17. NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

17.1. L'assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, determina il numero e la durata in carica dei componenti.

17.2. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

17.3. Le liste devono contenere almeno 1 (un) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser.

17.4. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente e contestualmen-

te a ciascuna lista, è depositato: (i) il curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili; (ii) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; (iii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; (iv) un documento rilasciato dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società.

17.5. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

17.6. Un socio non può presentare, né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

17.7. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

17.8. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

17.9. Alle elezioni degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono:

(a) In caso di presentazione di più di una lista:

i. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno;

ii. Dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numeri di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un amministratore, ossia colui il quale nell'ambito di tale lista era indicato per primo.

(b) In caso di presentazione di una sola lista: l'assemblea

esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano nominati gli amministratori elencati in ordine progressivo fino al raggiungimento del numero totale dei componenti da eleggere.

(c) In caso di parità di voti tra liste si procede ad una votazione da parte dell'assemblea, senza applicazione del meccanismo del voto di lista e risultano nominati i candidati che ottengano la maggioranza dei voti.

(d) Nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

17.10. Qualora a seguito delle elezioni con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza, il candidato non indipendente eletto come ultimo o, in caso di più liste, come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto, ed in caso di liste, appartenente alla lista che ha riportato il maggior numero di voti.

17.11. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

17.12. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli mediante il sistema di cooptazione con soggetti iscritti nella medesima lista che aveva ottenuto il maggior numero di voti o, qualora ciò non sia possibile, con soggetti non appartenenti alla predetta lista, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emissioni "Euronext Growth Milan". Gli amministratori così nominati rimangono in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dall'articolo 15.1 che precede, l'Assemblea, anche durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, potrà aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al citato paragrafo. Per la nomina degli ulteriori componenti del Consiglio di Amministrazione si procede con delibera di assemblea con le maggioranze di legge. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica all'atto della loro nomina.

17.13. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

17.14. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori,

l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

17.15. Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

17.16. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

18. FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

18.1. La rappresentanza della Società è attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio, ogniqualvolta non sia deliberato diversamente.

18.2. L'Organo Amministrativo è autorizzato a nominare Direttori, Condirettori, Vice Direttori, Procuratori ed anche a delegare loro la firma sociale con quelle mansioni, cauzioni, retribuzioni, interessenze e restrizioni che riterrà opportune.

18.3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti uno o più Amministratori Delegati determinandone i poteri e le facoltà, i quali avranno anche la legale rappresentanza nei limiti dei poteri delegati. Non potranno comunque essere delegate le attribuzioni previste dall'articolo 2381 comma 4 del Codice Civile.

18.4. Ai direttori generali, in relazione ai compiti loro affidati, si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

19. COLLEGIO SINDACALE

19.1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo quanto di seguito disposto.

19.2. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 2 del presente statuto.

19.3. Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati, altresì, da una numerazione progressiva. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari

di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista. Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la normativa pro tempore vigente; (iii) il curriculum vitae contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati e elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto, (iv) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e (v) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Un socio non può presentare, né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci

che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea. Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge. L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi ed a quanto altro a termine di legge.

19.4. Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono regolate dalla legge.

19.5. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, essi sono rieleggibili.

19.6. Ai Sindaci è attribuita una retribuzione annua fissata dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

19.7. Il Collegio Sindacale deve esercitare le proprie funzioni e attribuzioni in conformità alle disposizioni dell'articolo 2403 del Codice Civile.

19.8. Il Collegio Sindacale può tenere le sue riunioni anche in audio o video conferenza.

20. REVISIONE LEGALE DEI CONTI

20.1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società siano negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da una società di revisione iscritta all'albo speciale previste dalla normativa vigente.

20.2. L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

21. BILANCIO ED UTILI

21.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

21.2. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio di esercizio con l'osservanza delle disposizioni di legge in materia e lo sottopone all'approvazione dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni ove ricorra quanto previsto dall'articolo 2364, secondo comma del Codice Civile.

21.3. Gli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio sono ripartiti come segue:

(a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale a norma dell'articolo 2430 del Codice Civile, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

(b) il residuo ai soci in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, e con l'osservanza delle disposizioni prevista dall'articolo 2433 del Codice Civile.

21.4. Il pagamento degli utili è effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo a decorrere dal giorno annualmente fissato dall'Organo stesso.

21.5. Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della Società.

22. REVOCA DALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

22.1. La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari "Euronext Growth Milan" deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

22.2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento "Euronext Growth Milan", la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente "Euronext Growth Milan" con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente "Euronext Growth Milan" suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari "Euronext Growth Milan", così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

23. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'assemblea stabilisce i criteri e

le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

24. FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza di affari sociali o relativa alla interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente in via esclusiva il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

25. RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.

F.to Paolo Divizia L.S..


RELAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
PLANETEL S.P.A.

Planetel

COMPAGNIA TELEFONICA ITALIANA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2022, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E DEL 29 APRILE 2022, IN
SECONDA CONVOCAZIONE

RELAZIONE PER GLI AZIONISTI



Pagina 1/5

Signori Azionisti,

a seguito della delibera adottata il giorno 31 marzo 2022 da parte del Consiglio di Amministrazione di Planetel S.p.A. (*Planetel* o *Emittente*), con avviso pubblicato in data 13 aprile 2022 su Italia Oggi, per estratto, e sul sito internet dell'Emittente, per esteso, è stata convocata l'assemblea dei soci dell'Emittente (*l'Assemblea*), in seduta ordinaria e straordinaria, per il giorno 28 aprile 2022, in prima convocazione e il 29 aprile 2022, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte ordinaria

1. esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Planetel S.p.A. al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

2. Aumento del capitale sociale gratuito ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. mediante imputazione a capitale sociale di riserve non distribuibili fino ad un massimo di Euro 4.000.000 (quattro milioni); delibere inerenti e conseguenti.

La presente Relazione è volta ad illustrare le motivazioni sottese alla proposta del Consiglio di Amministrazione, nonché i termini e le modalità di esecuzione delle eventuali deliberazioni assembleari.

PARTE STRAORDINARIA

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno: "*Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Planetel S.p.A. al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti*" si ricorda che, ai sensi di legge e di Statuto, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'assemblea sociale, oppure entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge (art. 2364, comma 2, del codice civile).

Il progetto di bilancio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2022.

Di seguito una breve analisi al bilancio di esercizio, redatto secondo i principi contabili "*Italian GAAP*".

Il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2021 presenta:

- ricavi da contratti con clienti per Euro 19.441.007, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni per Euro 721.772 e altri ricavi per Euro 747.355;
- costi operativi per Euro 19.677.073;
- un risultato netto della gestione finanziaria pari ad Euro (218.893);
- un risultato, prima delle imposte, pari ad Euro 1.011.801 e un risultato netto pari ad Euro 952.181.

Il bilancio consolidato del Gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2021 presenta:

- ricavi da contratti con clienti per Euro 22.095.159, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni pari ad Euro 721.772 e altri ricavi per Euro 773.810;
- costi operativi per Euro 22.248.707;
- un risultato netto della gestione finanziaria per Euro (232.548);
- un risultato, prima delle imposte, pari ad Euro 1.137.674 e un risultato netto pari ad Euro 1.054.238.

Il progetto di bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2021, la Relazione sulla Gestione, la relazione della Società di Revisione e la relazione del Collegio Sindacale, unitamente al bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, sono a disposizione del pubblico nei 15 giorni che precedono la data dell'Assemblea in prima convocazione presso la sede sociale (Treviolo (BG) – Via Boffalora n. 4) e sul sito internet della Società all'indirizzo www.planetel.it.

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione, la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

“L'Assemblea di Planetel S.p.A. riunita in sede ordinaria, udita l'esposizione del Presidente ed esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, nonché vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; vista la relazione del Collegio Sindacale; vista la relazione della Società di Revisione,

DELIBERA

- *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, riportante un utile netto pari ad Euro 952.181 (novecentocinquantaduemilacentottantuno/00);*
- *di destinare l'utile per Euro 952.181 (novecentocinquantaduemilacentottantuno/00) a riserva straordinaria;*
- *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, agli amministratori Bruno Mario Pianetti e Mirko Mare, in via disgiunta tra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”*

PARTE STRAORDINARIA

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, ***“Aumento del capitale sociale gratuito ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. mediante imputazione a capitale sociale di riserve non distribuibili fino ad un massimo di Euro 4.000.000 (quattro milioni); delibere inerenti e conseguenti.”*** il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di approvare una delibera di aumento gratuito del capitale sociale, per un importo di nominali Euro 3.866.500, portando quindi l'attuale capitale sociale dall'importo di Euro 133.500 fino all'importo di Euro 4.000.000 (***l'Aucap Gratuito***).

Si ricorda, sin da subito, che, in data 11 aprile 2022, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, in parziale

Pagina 3/5

esecuzione della delega conferita, in data 31 marzo 2022, un aumento di capitale sociale, a pagamento, eventualmente anche in via scindibile, per un ammontare massimo pari ad Euro 680.005 (seicentottantamila e cinque), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, riservato alla sottoscrizione di Stefano Costantini e Cristiano Belli, membri del consiglio di amministrazione di DiRete S.r.l. (***l'Aumento di Capitale DiRete***).

È opportuno quindi precisare che – qualora l'Aumento di Capitale DiRete, il cui termine per la sottoscrizione è fissato entro l'11 maggio 2022, dovesse risultare già sottoscritto alla data dell'Assemblea, l'importo nominale del proponendo Aucap Gratuito sarà conseguentemente ridotto al fine di tener conto del nuovo capitale sociale, come riveniente dalla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale DiRete. In caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale DiRete, l'Aucap Gratuito sarà proposto quindi per un importo di nominali Euro 3.865.075, al fine di portare il capitale sociale dall'importo di Euro 134.925 fino all'importo di Euro 4.000.000, suddiviso in 6.671.242 azioni, tutte senza indicazione del valore nominale.

L'Aucap Gratuito, in ogni caso, avverrà mediante imputazione a capitale sociale (i) per l'intero importo, pari ad Euro 152.528, della riserva non distribuibile iscritta nella voce "Riserve di utili reinvestiti ex Tremonti" e (ii) in parte, pari a Euro 3.713.972, ovvero per la minor somma per le ragioni sopra esposte, dalla riserva non distribuibile iscritta nella voce "Riserve di rivalutazione", come risultanti dal bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2021 in approvazione nella parte ordinaria della presente riunione assembleare, e cioè pari a massimo complessivi Euro 3.866.500. Il risultato sarà che le sopracitate Riserve, per l'importo imputato pari a massimi Euro 3.866.500, risulteranno assoggettate al maggior regime vincolistico dell'istituto del capitale sociale.

La proposta di Aucap Gratuito è motivata dall'opportunità di riequilibrare il peso del capitale sociale rispetto agli investimenti posti in essere dalla Società, allo scopo di aumentare la solidità patrimoniale e la garanzia offerta ai creditori sociali.

L'Aucap Gratuito avverrà senza emissione di nuove azioni e con contestuale proporzionale aumento del valore di parità contabile implicita delle azioni già in circolazione, essendo queste prive del valore nominale come previsto dall'art. 3 dello statuto sociale, restando quindi immutata la quota percentuale di partecipazione al capitale di ciascun socio ai sensi dell'art. 2442, secondo comma, cod. civ. e con la sola modifica statutaria dell'importo del capitale sociale.

Per effetto della deliberazione di Aucap Gratuito qui proposta, si propone di modificare l'articolo 3.1 dello statuto sociale come segue:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 3 Capitale sociale	Articolo 3 Capitale sociale
3.1 Il capitale sociale è di Euro 133.500,00 ed è suddiviso in n. 6.600.000 azioni, tutte senza indicazione del valore nominale.	3.1 Il capitale sociale è di Euro 4.000.000 ed è suddiviso in n. 6.600.000 azioni, tutte senza indicazione del valore nominale.

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione, la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, in particolare, con riferimento, all'incremento del capitale sociale conseguente alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale DiRete, come sopra meglio descritto, che potrebbe intervenire tra la data odierna e la data dell'Assemblea:

"L'Assemblea di Planetel S.p.A. riunita in sede straordinaria, udita l'esposizione del Presidente, vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni descritte in narrativa,

DELIBERA

- di approvare la proposta di aumento di capitale sociale, a titolo gratuito, per un importo di nominali Euro 3.866.500 (tremilionioottocentosessantaseicinquencento), mediante aumento del valore nominale implicito delle azioni ordinarie, ai sensi dell'art. 2442 cod. civ., tramite imputazione a capitale sociale per l'intero importo, pari ad Euro 152.528, dalla riserva non distribuibile iscritta nella voce "Riserve di utili reinvestiti ex Tremonti" e in parte, pari ad Euro 3.713.972, dalla riserva non distribuibile iscritta nella voce "Riserve di rivalutazione", come risultanti dal bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2021, che si riduce pertanto a Euro 65.300;
- di modificare conseguentemente il comma 1 dell'art. 3 dello statuto sociale come segue "Il capitale sociale è di Euro 4.000.000 ed è suddiviso in n. 6.600.000 azioni, tutte senza indicazione del valore nominale.";
- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, agli amministratori Bruno Mario Pianetti e Mirko Mare, in via disgiunta tra loro, per (i) provvedere a rendere esecutive a norma di legge le deliberazioni di cui sopra e (ii) fare tutto quanto si rendesse necessario per l'attuazione delle presenti deliberazioni, incluso il potere di depositare presso il Registro delle Imprese il testo dello statuto sociale aggiornato con quanto sopra".

Treviolo, 13 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Bruno Mario Pianetti


Planetel Spa

Via Boffalora, 4

24048 TREVILO (BG)

Tel. 035.204085 / Fax 035.204065

Cod. Fisc. e P. IVA 02831630161



ELENCO INTERVENUTI

N°	Avendo diritto	Rappresentanza	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U
1	FCPI FORTUNE EUROPE 16-17		TOMAINO ROBERTO		124.813	1,881	15,00					
2	INNOVALTO 2017-2018		TOMAINO ROBERTO		193.707	2,469	15,00					
3	FONDS ASSUREURS ACT EUR LI		TOMAINO ROBERTO		83.500	1,417	15,00					
4	EFFEL NOVA MICROCAP		TOMAINO ROBERTO		4.000	0,061	15,00					
5	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		TOMAINO ROBERTO		80.000	1,212	15,00					
6	LUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA MICRO CHAMPIONS		TOMAINO ROBERTO		275.000	4,167	15,00					
7	PIANETTI BRUNO MARIO			3.540,984		53,851	15,00					
8	SITIS IMMOBILIARE S.R.L.		PIANETTI BRUNO MARIO	885,246		13,413	15,00					
9	MARE MIRKO			73.770		1,118	15,00					
10	MARANGI GIUSEPPE			28.500		0,432	15,00					
11	LECCHI ANDREA			10.000		0,152	15,00					

Totale azioni in proprio	4.535.900
Totale azioni per delega	741.020
Totale generale azioni	5.276.920
% sulle azioni ord.	79,983

persone fisicamente presenti in sala: 5

A large, stylized handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'PLANETEL S.P.A.' and 'CIANCARLE' around the perimeter, with a star in the center.

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 straordinaria - Aumento del capitale sociale gratuito ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. mediante imputazione a capitale sociale di riserve non distribuibili fino ad un massimo di Euro 4.000.000 (quattro milioni); delibere inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FCPI FORTUNE EUROPE 16-17		TOMAINO ROBERTO		124.813	1,891	F
2	INNOVALTO 2017-2018		TOMAINO ROBERTO		163.707	2,480	F
3	FONDS ASSUREURS ACT EUR LT		TOMAINO ROBERTO		93.500	1,417	F
4	EIFFEL NOVA MICROCAP		TOMAINO ROBERTO		4.000	0,061	F
5	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		TOMAINO ROBERTO		80.000	1,212	F
6	LUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA MICRO CHAMPIONS.		TOMAINO ROBERTO		275.000	4,167	F
7	PIANETTI BRUNO MARIO			3.540.984		53,651	F
8	SITIS IMMOBILIARE S.R.L.	PIANETTI BRUNO MARIO		885.246		13,413	F
9	MARE MIRKO			73.770		1,118	F
10	MARANGI GIUSEPPE			28.500		0,432	F
11	LECCHI ANDREA			10.000		0,152	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	5 279.520	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	5.279.520	100,000%

STATUTO

1. DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1.1. È costituita una Società per azioni con la denominazione
"PLANETEL S.p.A."

1.2. La Società ha sede legale nel comune di Treviolo.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (quali succursali, filiali, sedi operative dirette o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) sia sul territorio nazionale che all'estero, nonché trasferire l'indirizzo della sede sociale nel territorio nazionale.

1.3. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100.

1.4. La Società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

1.5. La proroga del termine non attribuisce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

2. OGGETTO SOCIALE

2.1. La Società ha per oggetto l'attività di:

- sviluppo, creazione, gestione ed erogazione di servizi di telecomunicazione per telefonia, trasmissione dati, internet video ed immagini, ed erogazione servizi web con gestione registrazione pubblicazione e mantenimento di domini web, sviluppo, creazione ed ottimizzazione visibilità sui motori di ricerca;

- sviluppo, creazione, gestione ed erogazione di servizi per la gestione dei dati sia in locale che presso data center di proprietà di terzi, con fornitura di archivi dati e server, nonché servizi di affitto spazi per server clienti, hosting web, posta elettronica certificata, housing colocation, servizi di back up dati, disaster recovery, supporto applicazioni web avanzate, server virtuali, servizi in cloud;

- sviluppo, creazione, gestione ed erogazione di servizi di connettività dati e fonia via cavo e via radio;

- gestione e rivendita del traffico telefonico nazionale ed internazionale, nonché dei collegamenti "dati", a "banda larga", a "banda ultra larga" e attraverso ulteriori nuove tecnologie di trasmissione dati "internet" con servizi annessi;

- gestione, rivendita di servizi di connettività radio per dati e fonia su sim e collegamenti dedicati, servizi di connettività satellitari;

- installazione di impianti telefonici, reti cablate, apparati di rete networking, impianti di videosorveglianza, impianti per l'erogazione dei servizi internet hot-spot, impianti radiotelefonici, televisivi comprese le antenne e gli impianti elettronici in genere;

- impianti di protezione contro le scariche elettriche ed atmosferiche compreso quella antincendio;

- commercializzazione di servizi e prodotti a mezzo commercio elettronico; commercializzazione di energia elettrica, in forma di agente o di procacciatore di affari;
- commercializzazione di gas per uso industriale o domestico, in forma di agente o di procacciatore di affari;
- assunzione di rappresentanza e distribuzione nei predetti settori;
- organizzazione, gestione, direzione lavori nei predetti settori in proprio e per conto di terzi;
- sviluppo in Italia e all'estero di servizi di "call center" (centro servizi di chiamata - risposta telefonica), di telemarketing di comunicazione con utilizzo del mezzo telefonico, di ricerche di mercato e di sondaggi realizzati anche in forma automatica;
- relativamente ai servizi di cui sopra, l'assistenza commerciale/organizzativa, formazione, software, hardware e logistica, nonché la fornitura di sistemi chiavi in mano per l'implementazione modulare di centri in house;
- organizzazione e gestione di newsletter informative, corsi di formazione, incontri, convegni, mostre, fiere, forum, chatline, archivi (anche elettronici), banche dati e siti internet;
- gestione pratiche registrazione marchi, nomi a dominio e relativa manutenzione e rinnovi;
- gestione ed erogazione di servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata, anche in rivendita;
- rivendita, gestione ed erogazione di servizi di cybersecurity, ivi inclusa certificazione SSL e altri certificati;
- vendita spazi promozionali su archivi, su siti internet in occasione di tutte le attività organizzate dalla società; produzione e vendita di pubblicazioni settoriali e di aggiornamento;
- organizzazione e promozione dell'integrazione, tra le aziende del settore della comunicazione anche mediante consulenza;
- progettazione e/o organizzazione e realizzazione di punti vendita fisici e online relativi a tutti i settori sopra menzionati;
- prestazione di servizi relativamente alla gestione ed elaborazione dati anche attraverso l'utilizzo di calcolatori elettronici;
- cura delle pubbliche relazioni e dell'immagine aziendale;
- intermediazione nei settori pubblicitari, lo studio di progetti di immagine pubblicitaria;
- studio ed esame dell'organizzazione e della riorganizzazione aziendale.

2.2. La società potrà assumere partecipazioni in aziende o società aventi oggetto sociale affine o complementare.

2.3. La società potrà, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare o di credito comunque connessa o utile ai fini sociali, con la

sola esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

3. CAPITALE - CONFERIMENTI

3.1. Il capitale sociale è di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero) ed è suddiviso in n. 6.671.242 azioni, tutte senza indicazione del valore nominale.

3.2. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o del Gruppo, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del Codice Civile.

3.3. L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

3.4. Ai sensi delle disposizioni del quarto comma dell'articolo 2441 del Codice Civile, la Società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.

3.5. L'Assemblea straordinaria del 31 marzo 2022 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale entro il 31 marzo 2027 sino all'importo massimo complessivo di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni virgola zero zero), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranche, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e/o 8 dell'art. 2441 Cod.Civ., o, gratuitamente, al servizio di uno o più piani di incentivazione, ai sensi dell'art. 2349 Cod.Civ., con espressa facoltà per il Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, (a) il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie della Società ovvero le modalità di assegnazione delle stesse; nonché (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

3.6. Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con l'emissione di azioni aventi

diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge.

3.7. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea, anche in deroga a quanto disposto all'articolo 2342, primo comma, del Codice Civile. Nel caso in cui si proceda alla riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni, ai sensi dell'articolo 2343, quarto comma, del Codice Civile, può essere stabilita una diversa ripartizione delle azioni medesime.

3.8. I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

3.9. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

4. AZIONI

4.1. Le azioni ordinarie sono nominative e liberamente trasferibili; ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente.

4.2. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

4.3. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ("TUF") con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato "Euronext Growth Milan", organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan").

4.4. La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi

5. PARTECIPAZIONI RILEVANTI

5.1. Per tutto il periodo in cui le azioni ordinarie siano ammesse alle negoziazioni su "Euronext Growth Milan" (e finché non sia intervenuta la revoca delle negoziazioni), gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società del "Cambiamento Sostanziale", così come definito nel regolamento emittenti "Euronext Growth Milan" pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. come di volta in volta integrato e modificato (il "Regolamento Emittenti "Euronext Growth Milan"), relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società.

5.2. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà es-

sere effettuata, nei termini e con le modalità stabiliti dal Regolamento Emittenti "Euronext Growth Milan".

5.3. La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un "Cambiamento Sostanziale" comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni o strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione. Le deliberazioni assembleari adottate con il voto determinante delle azioni o degli strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 del Codice Civile.

5.4. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

5.5. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

6. IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI

6.1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti ai sensi dell'articolo 83, duodecies. D. Lgs. 58/1998 ("TUF").

6.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, unitariamente o congiuntamente ad altri azionisti, almeno il 2,50% (due virgola cinquanta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dai soci richiedenti.

7. OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO

7.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'"Euronext Growth Milan", si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento "Euronext Growth Milan" come successivamente modificato;

7.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta)

sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti "Euronext Growth Milan" predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

7.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

7.4. L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto.

7.5. A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto dagli articoli 108 e 111 TUF, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia (di seguito, congiuntamente, le "Norme TUF").

7.6. Gli articoli 108 e 111 TUF e, ai fini dell'applicazione degli stessi, le disposizioni del presente statuto e le Norme TUF, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

7.7. Chiunque venga a detenere, per qualsivoglia motivo, una partecipazione almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o il 90% (novanta per cento) degli strumenti finanziari di una specifica categoria in circolazione ha diritto di acquistare i titoli o gli strumenti finanziari della medesima categoria residui.

7.8. La soglia di cui all'articolo 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o il 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria che qualora la partecipazione ivi indicata sia raggiunta a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo è pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente, sempre che l'offerente abbia acquistato a seguito dell'offerta stessa, titoli o strumenti finanziari che rappresentano non meno del 90% (novanta per cento) dei titoli o degli strumenti finanziari compresi nell'offerta.

7.9. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà determinato a cura del consiglio di amministrazione alla stregua dei criteri previsti dall'articolo 2437-ter Cod. Civ..

7.10. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui all'offerta pubblica di acquisto e di scambio non siano applicabili in via diretta - e non per richiamo volontario - le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

8. DIRITTI DEI SOCI

8.1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

8.2. Con decisione dei soci assunta con le maggioranze e nei limiti consentiti dalla legge, possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi, sia amministrativi che patrimoniali, anche per quanto concerne la partecipazione alle perdite.

9. RECESSO DEL SOCIO

9.1. Il socio può esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

9.2. Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società e in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

9.3. Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento diretta al consiglio di amministrazione.

9.4. La raccomandata dovrà essere spedita entro quindici giorni dal giorno in cui è stata iscritta nel Registro delle Imprese la deliberazione assembleare che legittima il recesso ovvero entro trenta giorni dal giorno in cui il socio recedente dimostri di essere venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso se è diverso da una deliberazione.

9.5. Gli amministratori dovranno comunicare agli altri soci,

ed annotare senza indugio nel libro dei soci, l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

9.6. Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della società nel quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la comunicazione raccomandata AR inviata dal socio recedente a norma del secondo capoverso del presente articolo.

9.7. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni la Società abbia revocato la delibera che legittima il diritto di recesso, ovvero se è stato deliberato lo scioglimento della Società.

10. OBBLIGAZIONI

10.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con warrant, al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

10.2. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

10.3. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

11. ASSEMBLEA DEI SOCI. COMPETENZE - DIRITTO DI VOTO

11.1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria e delibera sulle materie ad essa riservate inderogabilmente dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, ivi incluso, per quanto applicabile, il Regolamento Emittenti "Euronext Growth Milan".

11.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci:

11.3. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

11.4. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, la determinazione del loro compenso, la proposizione di azioni di responsabilità nei loro confronti;

11.5. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, la determinazione del loro compenso, la proposizione di azioni di responsabilità nei loro confronti;

11.6. le modificazioni dello statuto sociale;

11.7. la fusione e la scissione;

11.8. è soggetto ad autorizzazione dell'assemblea ordinaria il conferimento di aziende o rami di azienda;

11.9. la liquidazione della Società e la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

11.10. la proposta di ammissione a procedure concorsuali.

11.11. Il voto del socio vale in misura del numero di azioni detenute, salvi i casi di categorie di azioni con diritti di

voto diversi.

11.12. Qualora le azioni ordinarie della Società siano ammesse alle negoziazioni nell'"Euronext Growth Milan", è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle ipotesi previste e disciplinate dal Regolamento "Euronext Growth Milan".

11.13. L'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di deliberare che per legge spettano all'Assemblea, di cui all'articolo 3.3 del presente Statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

12. ASSEMBLEA DEI SOCI. PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE ASSEMBLEARE

12.1. Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364 primo comma numero 5 del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

(a) acquisizione di partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti "Euronext Growth Milan";

(b) cessione di partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti "Euronext Growth Milan";

(c) revoca dell'ammissione a quotazione sull'"Euronext Growth Milan" ai sensi del successivo articolo 21.

13. ASSEMBLEA DEI SOCI. CONVOCAZIONE

13.1. L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci (salvo il diritto di recesso), ancorché non intervenuti o dissenzienti.

13.2. L'assemblea è convocata, presso la sede o in altro luogo purché in Italia, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'assemblea, mediante avviso pubblicato, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Corriere della Sera", "la Repubblica" oppure "Sole 24 Ore". L'avviso è altresì pubblicato sul sito internet della Società.

13.3. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare nell'avviso di convocazione possono essere previste per altri giorni anche adunanze successive, qualora le precedenti vadano deserte.

13.4. In mancanza di convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipano anche per teleconferenza o videoconferenza l'intero capitale sociale, la maggioranza degli Amministratori in carica e dei Sindaci effettivi; tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla

discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

13.5. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ricorrendo quanto previsto dall'articolo 2364 secondo comma del Codice Civile, nel termine di centottanta giorni.

13.6. I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

13.7. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

13.8. L'assemblea dovrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione su domanda di uno o più soci rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale i quali comunicheranno i punti che essi desidereranno inserire nell'ordine del giorno, salvo non si tratti di argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

13.9. L'assemblea è inoltre convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

13.10. La convocazione dell'Assemblea deve altresì essere fatta, senza ritardo, quando ne viene fatta richiesta ai sensi di legge e di Statuto.

13.11. Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente

stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

14. ASSEMBLEA DEI SOCI. INTERVENTO E VOTO

14.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci a cui spetta il diritto di voto. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a norma dell'articolo 2372 del Codice Civile, ma con delega conferita soltanto per ogni singola assemblea.

14.2. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.

14.3. Le assemblee potranno essere tenute anche in video o teleconferenza, in modo da collegare in tempo reale il luogo ove si trova la presidenza dell'assemblea e gli altri luoghi ove sono presenti alcuni o tutti i soci, gli Amministratori e i membri del Collegio Sindacale.

14.4. Il Presidente dell'assemblea, per ogni sede periferica, potrà avvalersi di un segretario e, nel caso con l'ausilio di quest'ultimo, provvederà a:

(a) accertare l'identità e la legittimazione di coloro che sono intervenuti nelle sedi periferiche;

(b) disporre che in ogni luogo audio o video collegato sia predisposto il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;

(c) verificare che sia consentita agli intervenuti per teleconferenza, e dai medesimi confermata, una corretta percezione simultanea dello svolgimento dei lavori assembleari e la conoscenza della relativa documentazione, ed altresì la partecipazione in tempo reale alla trattazione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) dare immediata comunicazione degli adempimenti compiuti al Presidente, il quale poi riferirà all'assemblea e ne darà atto nel verbale.

14.5. L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo dove si trova il Presidente il quale, coll'assistenza del segretario, provvederà a verbalizzare lo svolgimento della riunione, facendo menzione del collegamento in video o teleconferenza e documentando anche i fatti avvenuti nelle sedi periferiche.

14.6. Qualora il collegamento in video-teleconferenza tra i diversi luoghi ove si tiene l'assemblea non potesse essere realizzato per motivi tecnici, l'assemblea non potrà validamente svolgersi in quanto non risulterà validamente costituita.

14.7. Nell'ipotesi in cui il collegamento venisse ad interrompersi quando l'assemblea è già validamente costituita, il Presidente sospenderà la riunione fino ad un massimo di sessanta minuti, trascorsi i quali procederà a sciogliere l'assemblea che sarà nuovamente convocata, fermo restando le delibere già validamente adottate. Dal verbale assembleare dovranno comunque risultare tali circostanze, nonché le decisioni adottate

dal Presidente e comunicate anche alle persone riunite nelle sedi periferiche.

14.8. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza da un vice-Presidente, se nominato, o in mancanza da uno dei consiglieri delegati o, in caso di loro assenza o impedimento o rinuncia, da altra persona eletta a maggioranza semplice del capitale presente.

14.9. Il Presidente dell'assemblea esercita i poteri di cui all'articolo 2371 del Codice Civile.

14.10. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea.

14.11. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale redatto e sottoscritto a norma dell'articolo 2375 del Codice Civile.

14.12. Nei casi previsti dalla legge, e quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

15. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1. L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, a seconda di quanto deliberato dall'assemblea ordinaria, di cui almeno uno di essi deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 comma 3 del TUF. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti "Euronext Growth Milan". Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e decadenza previste dalla legge.

15.2. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri componenti un Presidente. A parità di voti risulterà eletto Presidente l'amministratore più anziano di età. Il Consiglio può eleggere anche, ove lo ritenga opportuno, un Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente sono rieleggibili. Il Consiglio nomina un segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

15.3. Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire, al suo interno, un Comitato Esecutivo, composto di tre membri, al quale potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega.

15.4. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione o al Consiglio di Amministrazione nel suo insieme (che poi provvede a suddividerlo tra gli amministratori), una indennità di fine mandato, una polizza di copertura

amministrativa e altri benefits.

15.5. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Amministratore Delegato, consigliere Delegato con deleghe specifiche, Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nel rispetto di eventuali limiti che potessero essere stabiliti dalla Assemblée dei Soci.

16. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un Amministratore, presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

16.2. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente nel luogo designato dall'avviso di convocazione che dovrà essere inviato a tutti i Consiglieri e componenti effettivi del Collegio Sindacale mediante, alternativamente, raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore con convocazione fatta, alternativamente, a mezzo raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC). In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri e Sindaci effettivi in carica ovvero sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e gli assenti siano stati preventivamente e adeguatamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.

16.3. È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

(a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

(b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

16.4. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la pre-

senza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza dei voti presenti.

16.5. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per lo svolgimento di tutte le attività costituenti l'oggetto sociale o strumentali allo stesso, esclusi soltanto quelle che la legge, il presente statuto riservano alla decisione dei soci o i regolamenti, incluso il Regolamento Emittenti "Euronext Growth Milan".

16.6. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi, fra le altre facoltà, quelle di acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre società costituite o costituende, costituire, modificare ed estinguere diritti reali e di garanzia, assumere finanziamenti, rilasciare avalli, fidejussioni, garanzie - alle condizioni di cui all'articolo 2 del presente statuto - e assumere e cedere partecipazioni societarie, aziende ed interessenze, con la sola esclusione delle operazioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti "Euronext Growth Milan"; acconsentire a iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato. Il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare fusioni per incorporazione e scissioni ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile.

16.7. Il Consiglio potrà altresì, in luogo dell'assemblea, deliberare in merito agli adeguamenti dello statuto a disposizioni legislative inderogabili. In tali casi, le decisioni devono essere adottate con deliberazione da far constare mediante verbale redatto da notaio per atto pubblico.

17. NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

17.1. L'assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, determina il numero e la durata in carica dei componenti.

17.2. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

17.3. Le liste devono contenere almeno 1 (un) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser.

17.4. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente e contestualmen-

te a ciascuna lista, è depositato: (i) il curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili; (ii) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; (iii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; (iv) un documento rilasciato dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società.

17.5. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

17.6. Un socio non può presentare, né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

17.7. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

17.8. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

17.9. Alle elezioni degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono:

(a) In caso di presentazione di più di una lista:

i. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno;

ii. Dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numeri di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un amministratore, ossia colui il quale nell'ambito di tale lista era indicato per primo.

(b) In caso di presentazione di una sola lista: l'assemblea

esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano nominati gli amministratori elencati in ordine progressivo fino al raggiungimento del numero totale dei componenti da eleggere.

(c) In caso di parità di voti tra liste si procede ad una votazione da parte dell'assemblea, senza applicazione del meccanismo del voto di lista e risultano nominati i candidati che ottengano la maggioranza dei voti.

(d) Nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

17.10. Qualora a seguito delle elezioni con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza, il candidato non indipendente eletto come ultimo o, in caso di più liste, come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto, ed in caso di liste, appartenente alla lista che ha riportato il maggior numero di voti.

17.11. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

17.12. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli mediante il sistema di cooptazione con soggetti iscritti nella medesima lista che aveva ottenuto il maggior numero di voti o, qualora ciò non sia possibile, con soggetti non appartenenti alla predetta lista, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emissioni "Euronext Growth Milan". Gli amministratori così nominati rimangono in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dall'articolo 15.1 che precede, l'Assemblea, anche durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, potrà aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al citato paragrafo. Per la nomina degli ulteriori componenti del Consiglio di Amministrazione si procede con delibera di assemblea con le maggioranze di legge. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica all'atto della loro nomina.

17.13. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

17.14. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori,

l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

17.15. Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

17.16. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

18. FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

18.1. La rappresentanza della Società è attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio, ogniqualvolta non sia deliberato diversamente.

18.2. L'Organo Amministrativo è autorizzato a nominare Direttori, Condirettori, Vice Direttori, Procuratori ed anche a delegare loro la firma sociale con quelle mansioni, cauzioni, retribuzioni, interessenze e restrizioni che riterrà opportune.

18.3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti uno o più Amministratori Delegati determinandone i poteri e le facoltà, i quali avranno anche la legale rappresentanza nei limiti dei poteri delegati. Non potranno comunque essere delegate le attribuzioni previste dall'articolo 2381 comma 4 del Codice Civile.

18.4. Ai direttori generali, in relazione ai compiti loro affidati, si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

19. COLLEGIO SINDACALE

19.1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo quanto di seguito disposto.

19.2. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 2 del presente statuto.

19.3. Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati, altresì, da una numerazione progressiva. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari

di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista. Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la normativa pro tempore vigente; (iii) il curriculum vitae contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati e elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto, (iv) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e (v) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Un socio non può presentare, né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci

che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea. Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge. L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi ed a quanto altro a termine di legge.

19.4. Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono regolate dalla legge.

19.5. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, essi sono rieleggibili.

19.6. Ai Sindaci è attribuita una retribuzione annua fissata dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

19.7. Il Collegio Sindacale deve esercitare le proprie funzioni e attribuzioni in conformità alle disposizioni dell'articolo 2403 del Codice Civile.

19.8. Il Collegio Sindacale può tenere le sue riunioni anche in audio o video conferenza.

20. REVISIONE LEGALE DEI CONTI

20.1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società siano negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da una società di revisione iscritta all'albo speciale previste dalla normativa vigente.

20.2. L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

21. BILANCIO ED UTILI

21.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

21.2. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio di esercizio con l'osservanza delle disposizioni di legge in materia e lo sottopone all'approvazione dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni ove ricorra quanto previsto dall'articolo 2364, secondo comma del Codice Civile.

21.3. Gli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio sono ripartiti come segue:

(a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale a norma dell'articolo 2430 del Codice Civile, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

(b) il residuo ai soci in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, e con l'osservanza delle disposizioni prevista dall'articolo 2433 del Codice Civile.

21.4. Il pagamento degli utili è effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo a decorrere dal giorno annualmente fissato dall'Organo stesso.

21.5. Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della Società.

22. REVOCA DALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

22.1. La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari "Euronext Growth Milan" deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

22.2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento "Euronext Growth Milan", la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente "Euronext Growth Milan" con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente "Euronext Growth Milan" suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari "Euronext Growth Milan", così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

23. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'assemblea stabilisce i criteri e

le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

24. FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza di affari sociali o relativa alla interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente in via esclusiva il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

25. RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.

F.to Paolo Divizia L.S..